

COMUNEDIMATELICA

(Provincia di Macerata)

Repertorio n.

Matelica,

REPUBBLICA ITALIANA

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE, ISTANZA PROT. N. 5897 DEL 20/05/2015, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI PRIMARI, IN LOC. SAN ROCCHETTO, ZONA OMOGENEA BR, E DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE REP. N. 6780 STIPULATO IN DATA 10/01/2018, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/90, PER IL PROLUNGAMENTO DELLA STRADA INTERNA DI COMPARTO, DA ATTUARSI SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA IVI PREVISTA.**

In nome del popolo italiano

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno     del mese di     in Matelica e nell'Ufficio della Segreteria Comunale, avanti a me Dott.. Alessandro VALENTINI, Segretario Comunale, al quale è stato richiesto dall'Ente (atto Giunta Comunale n. 210 del 19/11/2014), per il disposto di cui all'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, a rogare il presente contratto nel quale il Comune e` parte, si sono costituiti i Signori:

- **RONCI Roberto**, in rappresentanza del Comune di Matelica

E

- la ditta proponente

I comparenti tutti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, i quali, di comune accordo sapendo leggere e scrivere, rinunciano con il mio espresso consenso all'assistenza dei testimoni e premettono, dichiarano e convengono quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

1. il Soggetto proponente, con nota prot. n. 5898 del 20/05/2015, in qualità di proprietario del comparto edificatorio da urbanizzare, ha rivolto al Comune di Matelica istanza per l'approvazione di un permesso di costruire convenzionato, integrato con elaborati progettuali correttivi in data 29/01/2018

- prot. n. 1294, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, riguardante una porzione del comparto edificatorio ubicato in loc. San Rocchetto e classificato dal vigente Piano Regolatore Generale come zona omogenea BR;
2. l'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale nella zona oggetto della presente convenzione è regolata dall'art. 17 delle Norme Tecniche del PRG ed il progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire prot. n. 5898, redatto ai sensi dell'art. 17 comma 4, risulta compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici generali e con le norme urbanistiche vigenti;
  3. in forza dei disposti di legge ed in particolare dell'art. 28-bis del DPR n. 380/01 l'attuazione dell'intervento è subordinata alla stipula di una convenzione atta a disciplinare i rapporti tra Comune e concessionario-soggetto attuatore.
  4. Il Soggetto proponente contestualmente, in data 20/05/2015 ha presentato istanza prot. n. 5897 per l'approvazione di un progetto preliminare/definitivo di prolungamento della strada interna di comparto (quest'ultimo da urbanizzare conseguentemente al rilascio del permesso di costruire convenzionato) fino all'intersezione con la strada comunale/vicinale denominata Stradaccia, integrato in data 29/01/2018 prot. n. 1294, da approvarsi in variante parziale al PRG, previa stipula di accordo procedimentale, di cui all'art. 11 della legge n. 241/90 e s.m.i., rendendosi disponibile alla realizzazione del prolungamento della strada a proprie spese.
  5. l'Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2015, ha espresso parere favorevole ad avviare la procedura di approvazione del progetto preliminare per il prolungamento della strada di comparto BR fino all'intersezione con la strada vicinale denominata Stradaccia, in variante parziale al vigente strumento urbanistico generale, per consentire la realizzazione di una nuova strada comunale a servizio di un edificio in parte esistente ed in parte ancora da realizzare, ed ha approvato la bozza di accordo procedimentale, di cui all'art. 11 della L. n. 241/90, con la stipula del quale verrà garantito l'interesse pubblico dell'operazione.
  6. Il soggetto proponente in data 10/01/2018 ha stipulato con il Comune di Matelica, l'accordo procedimentale, Rep. n. 6780, di cui all'art. 11 della L. n. 241/90, a garanzia del quale ha prodotto specifica polizza fidejussoria a prima richiesta, senza la preventiva escussione del debitore principale, a copertura degli importi di seguito evidenziati: (A+B+C)+IVA, pari ad €. 129.743,51 (euro centoventinovemilasettecentoquarantatre/51 ), impegnandosi con il Comune di Matelica:
    - o a sostenere le spese tecniche per la redazione ed approvazione del progetto preliminare dei lavori per il prolungamento della strada a servizio del comparto edilizio da urbanizzare in loc. S. Rocchetto fino all'intersezione con la strada comunale denominata "Stradaccia", ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/01 e secondo le modalità dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 in variante parziale al PRG, relativamente alle aree distinte al catasto al Foglio n. 64 particelle

nn. 342, 346, 354, 355, 9 sub. 9-10-5-14-4-6-15-12-16-18-19-20-21, 348, 349, 350, 351, 352, 339/porzione, per un importo pari a €. 6.650,00(importo indicato con lettera A);

- a fornire al Settore Servizi Tecnici il supporto tecnico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del prolungamento stradale in oggetto;
- alla cessione gratuita a favore del Comune di Matelica delle aree di sua proprietà interessate dalla nuova strada comunale denominato prolungamento.
- a provvedere al pagamento delle indennità di esproprio delle aree non di sua proprietà interessate dalla nuova strada comunale, per un importo lordo presunto di €. 7.400,00 (importo indicato con la lettera B);
- ad eseguire gratuitamente i lavori per la realizzazione del tratto di strada comunale oggetto della variante stessa, descritta nel progetto preliminare di cui al punto 1), per un importo pari a € 115.693,51 (importo indicato con la lettera C), a lordo delle spese comprensiva di:
  - realizzazione dei sottoservizi a rete in essa previsti;
  - oneri per la sicurezza dei lavori di realizzazione della strada oggetto dell'accordo;
  - direzione dei lavori per la realizzazione della strada oggetto dell'accordo;
  - collaudo della strada da realizzare oggetto dell'accordo.

7. Il Comune di Matelica, con il medesimo accordo procedimentale Rep. n. 6780, stipulato in data 10/01/2018 si è impegnato:

- alla redazione ed approvazione del progetto preliminare dei lavori per il prolungamento della strada a servizio del comparto edilizio da urbanizzare in loc. S. Rocchetto fino all'intersezione con la strada comunale denominata "Stradaccia", ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/01 e secondo le modalità dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 in variante parziale al PRG, previa sottoscrizione del presente accordo procedimentale, di cui all'art. 11 della Legge n. 241/90, nelle aree distinte al catasto al Foglio n. 64 particelle nn. 342, 346, 354, 355, 9 sub. 9-10-5-14-4-6-15-12-16-18-19-20-21, 348, 349, 350, 351, 352, 339/porzione, molte delle quali di proprietà dei soggetti proponenti, ad eccezione della particella n. 9 sub 9 appartenente ad altra ditta, come da planimetria allegata allo stesso accordo;
- all'espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi e verifica di conformità della variante parziale al PRG al PPAR e al PTC;
- all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione della nuova strada comunale di cui al punto 1) mediante l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree di proprietà

del Soggetto proponente, nonché mediante lo svolgimento di una procedura espropriativa per le altre aree.

- o alla redazione, con il supporto tecnico dei progettisti incaricati dal Soggetto proponente, ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo del prolungamento stradale in oggetto.
8. Il permesso di costruire di cui al punto 1. delle premesse del presente atto, verrà rilasciato, vista la stipula dell'accordo procedimentale, successivamente alla firma del presente atto di convenzione, quest'ultimo per l'attuazione degli impegni che le parti dovranno assumersi per la realizzazione delle opere necessarie ad urbanizzare una porzione del comparto edificatorio classificato come zona omogenea BR in loc. San Rocchetto, limitato ad una superficie territoriale pari a mq. 15.551.
  9. Con il presente atto verranno stabiliti anche gli impegni da assumersi, subito dopo l'approvazione della variante urbanistica di cui al precedente punto 2., per la realizzazione del prolungamento della strada interna di comparto fino alla stada comunale denominata Stradaccia;
  10. il permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da realizzare direttamente dal Soggetto proponente a scapito degli oneri primari, interesserà le seguenti proprietà immobiliari, ubicate in Matelica in loc. San Rocchetto, per una superficie pari a circa mq. 15.551,00 catastalmente distinte come segue:

<b>Terreni</b>		
Foglio	Particella	Superficie
64	101, 313, 314, 315, 316, 317, 336, 337	mq.
<b>Proprietà: CESARI COSTRUZIONI SRL</b>		
<b>Terreni</b>		
Foglio	Particella	Superficie
64	318, 319, 320, 321, 322, 323/porzione	mq.
<b>Proprietà: BOLDRINI VINCENZO</b>		
<b>11. Terreni</b>		
Foglio	Particella	Superficie
64	166, 324, 325, 326, 327/PORZIONE, 328, 329, 330	mq.

<b>11. Proprietà: CARDARELLI LUCIANO</b>		
<b>Terreni</b>		
Foglio	Particella	Superficie
64	257, 350, 351, 352, 331, 332, 334	mq.
<b>Proprietà: MONTANARI FABIO, MONTANARI MAURO, MONTANARI LOLITA, MONTANARI GASPARE</b>		
<b>Terreni</b>		
Foglio	Particella	Superficie
64	353, 340, 161, 311, 339	mq.
<b>Proprietà: BARTOCCI GIOVANNI, FALZETTI ADELE</b>		
<b>Terreni</b>		
Foglio	Particella	Superficie
64	261, 344, 347	mq.
<b>Proprietà: SAN ROCCO COSTRUZIONI SRL</b>		

11. Per soddisfare lo standard pubblico di cui al D.M. n. 1444/1968, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e consentire la trasformazione urbanistica in oggetto, la ditta proponente si è impegnata a provvedere:

- alla realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 944 in adiacenza ad un'area da destinare a verde pubblico attrezzato della superficie di mq 2.402 in prossimità della porzione di area BR da urbanizzare.
- alla monetizzazione della superficie di mq 386 da destinare a spazio pubblico che i soggetti proponenti non riescono a reperire all'interno o in adiacenza del comparto edificatorio e a cedere al Comune di Matelica.

12. la variante urbanistica per l'approvazione del progetto di prolungamento della stada interna del comparto BR, da realizzarsi direttamente dai soggetti proponenti previa stipula di accordo procedimentale, in ordine all'interesse pubblico costituito dalla realizzazione di

un'infrastruttura da parte di un privato da acquisire successivamente al patrimonio comunale e per migliorare l'accessibilità ad un nuovo comparto edilizio residenziale, interesserà le seguenti proprietà immobiliari, ubicate in Matelica in loc.- San Rocchetto, catastalmente distinte come segue:

<b>Terreni</b>		
Foglio	Particella	Superficie
64	355, 354,	mq. 130
<b>Proprietà: BARTOCCI GIOVANNI, FALZETTI ADELE</b>		
<b>Terreni</b>		
Foglio	Particella	Superficie
64	348	mq.
<b>Proprietà: MONTANARI FABIO, MONTANARI MAURO, MONTANARI LOLITA, MONTANARI GASPARE</b>		
<b>Terreni</b>		
Foglio	Particella	Superficie
64	346, 342, 9 sub 4-5-6-14-15	mq.
<b>Proprietà: SAN ROCCO COSTRUZIONI SRL</b>		
<b>Terreni</b>		
Foglio	Particella	Superficie
64	9 sub 21	mq.
<b>Proprietà: VACCARO FABRIZIO</b>		

Tutto ciò premesso

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – AUTORIZZAZIONE

1. Tutte le premesse sono qui richiamate a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Comune di Matelica, attraverso la stipula del presente atto e successivamente al rilascio del Permesso di Costruire presentato in data 20/05/2015 e registrato al prot. n. 5898, integrato in data 29/01/2018 con nota prot. n. 1294, autorizza il Soggetto proponente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, direttamente e a proprie spese, a scomputo degli oneri primari, presso l'area sita in loc. San Rocchetto classificata dal vigente Piano Regolatore Generale come zona omogenea BR, di ristrutturazione e completamento residenziale di cui all'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano generale, limitata ad una superficie territoriale pari a mq 15.551.
3. L'inizio dei lavori delle opere di cui al precedente punto 2. è condizionato al rilascio del Permesso di Costruire suindicato da parte del Comune, costituito dagli elaborati progettuali di seguito indicati a firma dei tecnici incaricati dello Studio Tecnico Antonelli, con sede in Matelica ed alla stipula della presente convenzione, tra il Comune medesimo e il Soggetto proponente.:
  - Tav. n. 0 Relazione tecnica
  - Tav. n. 1 Documentazione Fotografica
  - Tav. n. 2 Planimetrie - Piano Quotato
  - Tav. n. 3 Individuazione area di intervento – Planimetria Generale
  - Tav. n. 4 Volume realizzabile e tipo edilizio
  - Tav. n. 5 Schema impianti di progetto e fognatura esistente
  - Tav. n. 6 Profilo longitudinale – condotta fognante
  - Tav. n. 7 Planimetria strada e Parcheggio (Particolare curva proprietà Bartocci/Falzetti)
  - Tav. n. 8 Schema fognature acque nere e acque bianche
  - All. 1 Sviluppo della verifica di compatibilità e invarianza idraulica
  - All. 2 Relazione di calcolo di una fognatura privata
  - All. 3 Studio Geologico-geotecnico
  - All.4 Elenco Prezzi
  - All.4 Computo metrico estimativo
4. Le opere di urbanizzazione previste nel progetto di cui al precedente punto 3., verranno acquisite al patrimonio comunale subito dopo il collaudo degli impianti e delle opere infrastrutturali.

5. Il Comune di Matelica autorizza altresì il Soggetto proponente alla realizzazione del prolungamento della strada interna di comparto, così come prevista nella tavola progettuale allegata alla richiesta di permesso di costruire prot. n. 5898 del 20/05/2015, che diverrà strada comunale da acquisire al patrimonio dell'Ente successivamente al suo collaudo, fino all'intersezione con la strada comunale denominata "Stradaccia", come indicato nel successivo punto 6. del presente articolo 1.
6. L'intervento di cui al precedente punto 5 è subordinato all'approvazione della variante parziale al PRG, finalizzata alla previsione del prolungamento stradale, il cui procedimento di redazione ed approvazione sarà curato dal Comune di Matelica, secondo quanto previsto dall'Accordo Procedimentale Rep. n. 6780 stipulato in data 10/01/2018. I lavori di realizzazione della strada potranno iniziare subito dopo l'approvazione della variante parziale al Piano Regolatore Generale, in ottemperanza agli impegni stabiliti dall'accordo procedimentale appena citato, i cui impegni sono stati garantiti con apposita polizza fidejussoria, e successivamente al rilascio del permesso di costruire o deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per la realizzazione delle opere così come previste negli elaborati progettuali, di seguito elencati, allegati alla richiesta di variante parziale al PRG presentata in data 20/05/2015 prot. n. 5897, integrata in data 29/01/2018 prot. n. 1294, redatti e firmati dai tecnici abilitati dello Studio Tecnico Antonelli di Matelica:

1. Tav. n. 0 Relazione tecnica
2. Tav. n. 2 Planimetrie - Piano Quotato
3. Tav. n. 3 Individuazione area di intervento – Planimetria Generale
4. Tav. n. 5 Schema impianti di progetto e fognatura esistente
5. Tav. n. 6 Profilo longitudinale – condotta fognante
6. Tav. n. 7 Planimetria strada e Parcheggio (Particolare curva proprietà Bartocci/Falzetti)
7. Tav. n. 8 Schema fognature acque nere e acque bianche
8. All. 3 Studio Geologico-geotecnico
9. All. 4 Elenco Prezzi
10. All. 5 Computo metrico estimativo

## **ART. 2 – OBBLIGO GENERALE**

1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Soggetto proponente si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

3. Il Soggetto proponente, si impegna a:

a) realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria consistenti nella realizzazione delle infrastrutture stradali, all'interno del comparto edilizio BR in loc. San Rocchetto, parzialmente edificato, infrastrutture tecnologiche a rete, realizzazione di un parcheggio all'interno del perimetro territoriale da urbanizzare pari a mq 653 ed alla realizzazione in prossimità dell'area da urbanizzare di un'area da destinare parcheggio pubblico di mq 291 con adiacente da area di manovra e di accesso pari a mq 290 e di un'area da destinare a verde pubblico attrezzato pari a mq 2402. Tali opere sono da garantirsi con adeguata polizza fidejussoria dell'importo di € 357.367,00, come richiesto con nota prot. n. 2489 del 06/02/2018, da produrre al momento della stipula della presente convenzione. Le aree sulle quali realizzare le infrastrutture stradali, gli impianti a rete così come le aree da destinare a verde attrezzato e parcheggio pubblico, saranno cedute, con apposito atto, entro la data di approvazione finale della variante parziale al PRG, di cui all'accordo procedimentale Rep. n. 6780 stipulato in data 10/01/2018, e comunque entro e non oltre sei anni dalla data di sottoscrizione del presente atto. Le aree che andranno cedute sono così specificate:

**strade+marciapiedi** mq. 1526 (Foglio 64 part. n. 330, 317, 322, 331, 334, 339, 336, 352, 350);

**parcheggi** mq. 653 all'interno dell'area da urbanizzare (F. 64 part. 316);

**parcheggi** mq. 681 fuori dall'area da urbanizzare (F. 64 part. 327/porzione);

**verde attrezzato** mq. 2402 fuori dall'area da urbanizzare (F. 64 part. 324, 321, 327 e 327/porzione);

b) prevedere una suddivisione dell'area fondiaria di comparto, detratte le superfici per spazi pubblici e strade, in n. 10 lotti edificabili;

c) monetizzare l'area che andrebbe destinata a spazio pubblico che la ditta proponente non riesce a reperire né all'interno del comparto da urbanizzare né in adiacenza ad esso, della superficie di mq 386, necessaria per soddisfare l'art. 5 del DM 1444/68, per un importo pari ad € 44.158,40, come da stima dell'Ufficio Tecnico Comunale e indicato nella nota prot. n. 2489 del 06/02/2018, da versare interamente entro l'approvazione della variante parziale al PRG che prevede il prolungamento della strada interna di comparto edificatorio e comunque entro e non oltre sei anni dalla data di sottoscrizione del presente atto. L'importo della monetizzazione dovrà essere garantito con polizza fidejussoria dell'importo di € 44.158,40, da produrre al momento della stipula del presente atto.

4. Il soggetto proponente, in caso di approvazione da parte del Comune di Matelica della variante parziale al PRG di cui all'accordo procedimentale Rep. n. 6780 stipulato in data 10/01/2018, si impegna inoltre a:

- a) realizzare a proprie cure e spese il prolungamento della strada di comparto prevista nel Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomuto degli oneri primari, nella zona omogenea BR in loc. San Rocchetto, opere garantite con polizza fidejussoria n. 1102127 dell'importo di € 129.743,51, i cui lavori dovranno iniziare dopo l'approvazione della variante parziale al PRG per la previsione di tale prolungamento sulla tavola di zonizzazione territoriale fino all'intersezione con la strada denominata "Stradaccia".
- b) completare i lavori di prolungamento della strada di comparto entro i termini di validità del titolo abilitativo che si sceglierà di utilizzare e comunque entro e non oltre 8 (otto) anni dalla data di sottoscrizione del presente atto.
- c) cedere le aree sulle quali realizzare tale infrastruttura stradale e gli impianti a rete in essa previste, con apposito atto, entro la data di approvazione finale della variante parziale al PRG, di cui all'accordo procedimentale Rep. n. 6780, stipulato in data 10/01/2018, garantito con polizza fidejussoria n. 1102127 dell'importo di 129.743,51 emessa dalla Elba Assicurazioni Spa e comunque entro e non oltre sei anni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

### **ART. 3 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

1. Il Soggetto proponente è obbligata in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto proponente con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
2. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal Soggetto proponente non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. Sempre in caso di trasferimento il Soggetto proponente deve tempestivamente comunicare al Comune di Matelica il cambiamento di intestazione e quindi chiedere l'eventuale voltura degli atti; gli impegni contratti in base alla presente convenzione saranno trasferiti ai nuovi proprietari.
3. In caso di inadempienza ad una qualsiasi clausola della presente convenzione da parte della ditta proponente, il Comune di Matelica non rilascerà alcuna dichiarazione di agibilità, o collaudo del prolungamento stradale di cui alla variante salvo quant'altro previsto dalla legge.
4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali, necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

#### **ART. 4 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI**

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. In ogni caso la certificazione di agibilità per gli edifici da realizzare sui lotti di completamento residenziale BR, rimane subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi direttamente a spese del Soggetto proponente e del loro collaudo da effettuarsi quest'ultimo da parte del Settore Lavori Pubblici del Comune di Matelica.
3. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione cioè entro il \_\_\_\_\_, ad eccezione dei lavori di prolungamento della strada di comparto (da iniziarsi dopo l'approvazione della variante parziale al PRG) che dovranno concludersi entro e non oltre 8 (otto) anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione cioè entro il \_\_\_\_\_
4. la monetizzazione dell'area da destinare a spazio pubblico che il Soggetto proponente non riesce a reperire né all'interno dell'area da urbanizzare né in prossimità della medesima area dovrà avvenire entro la data di approvazione finale della variante urbanistica per la previsione del prolungamento della strada di comparto BR fino all'intersezione con la strada comunale denominata "Stradaccia" e comunque entro e non oltre 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione del presente atto e quindi entro il \_\_\_\_\_
5. la cessione delle aree da destinare a spazi pubblici dovrà essere formalizzata con apposito atto entro la data di approvazione finale della variante urbanistica per la previsione del prolungamento della strada di comparto BR fino all'intersezione con la strada comunale denominata "Stradaccia" e comunque entro e non oltre 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione del presente atto e quindi entro il \_\_\_\_\_

#### **ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PROLUNGAMENTO STRADA DI COMPARTO**

1. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Permesso di Costruire convenzionato o sul progetto di prolungamento stradale in variante al PRG di cui all'accordo procedimentale Rep. n. 6780 stipulato in data 10/01/2018 (strade, parcheggi, verde attrezzato, fognature, acquedotto, illuminazione stradale ecc..) si ritiene che i progetti presentati siano sufficientemente dettagliati per la esecuzione delle opere in essi previsti e che pertanto il prolungamento stradale di cui all'accordo procedimentale in questione potranno essere realizzati o con permesso di costruire o con deposito della SCIA.

2. Tutte le opere di urbanizzazione eseguite durante i lavori di cui al Permesso di Costruire convenzionato ed in particolare le strade, i parcheggi ed il verde attrezzato, o successivamente quello del prolungamento stradale di cui alla Variante parziale al PRG, saranno mantenute efficienti a cura e spese del Soggetto proponente la quale si impegna anche a destinarle a pubblico servizio, fino alla data della cessione al Comune di Matelica, senza limitazione alcuna anche per quanto concerne l'utilizzazione dello spazio aereo e del sottosuolo per l'installazione di pubblici servizi.
3. Il Soggetto proponente dovrà richiedere durante l'esecuzione dei lavori sopralluoghi di controllo, che verranno eseguiti dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativi alle opere non più ispezionabili in seguito e sarà possibile per lo stesso richiedere collaudi parziali in corso d'opera per le opere eseguite.
4. L'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali e dei numeri civici sulle strade interne di comparto non ne muterà le condizioni giuridiche di strade private soggette a servitù di pubblico transito.
5. In particolare si precisa che gli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica e per la rete di illuminazione stradale dovranno essere realizzati con il rispetto delle caratteristiche richieste dalla Società erogatrice dell'energia elettrica.
6. I condotti di fognatura dovranno essere del tipo misto (acque meteoriche più acque nere) e dovranno rispettare i tracciati indicati in linea di massima nel progetto di lottizzazione e con il pieno rispetto dei progetti esecutivi, oggetto di specifici Titoli abilitativi.
7. La rete interna dovrà comprendere pozzetti di ispezione e di raccolta delle acque stradali e ciascun edificio dovrà essere dotato di adeguate fosse settico-biologiche secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Regolamento degli scarichi.
8. La rete di distribuzione del gas domestico dovrà essere realizzata come per le altre opere nel pieno rispetto delle norme contenute nella Convenzione stipulata fra il Comune di Matelica e la ITALGAS (ex-SNAM).
9. L'esecuzione graduale delle opere di urbanizzazione primaria dovrà in ogni caso avvenire in modo che risultino assicurati agli edifici costruiti i servizi indispensabili (strade, fognatura, acqua potabile, energia elettrica).
10. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla «Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo» impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).
11. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

12. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito in pubblica fognatura degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, nonché degli sfioratori di piena previsti in progetto, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché delle altre norme di settore vigenti.
13. Il Soggetto proponente assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari:
  - per ogni servizio tecnologico, almeno un allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete;

## **ART. 6 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

### **(PARCHEGGIO PUBBLICO, STRADA E VERDE ATTREZZATO) E PROLUNGAMENTO STRADA DI COMPARTO**

1. Il Soggetto proponente assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto, sia quelli oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato che quelli del prolungamento stradale di cui alla Variante al PRG e Accordo Procedimentale Rep. n. 6780 stipulato in data 10/01/2018:
  - A.1 -strade veicolari, previste dal Piano di lottizzazione;
  - A.2- percorsi pedonali e marciapiedi;
  - B.1 - spazi di sosta e di parcheggio;
  - C.1 - fognature per acque nere;
  - C.2 - fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali;
  - C.3 - allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente;
  - D.1 - rete idrica per l'acqua potabile;
  - E.1 - rete di distribuzione del gas metano;
  - E.2 - cabina di decompressione/depressurizzazione/controllo se richiesta dalla Società erogatrice del servizio;
  - F.1 - rete di distribuzione dell'energia elettrica;

F.2 - rete di pubblica illuminazione;

F.3 - cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione se richiesta dalla Società erogatrice del servizio;

G.1 - rete telefonica fissa;

H - spazi di verde attrezzati

2. Il Comune di Matelica rilascerà il Permesso di costruire relativo al progetto delle opere di urbanizzazione primaria di una porzione di area classificata come zona omogenea BR in loc. San Rocchetto, così come previsto negli elaborati progettuali, elencati nell'art. 1, comma 3 del presente atto, allegati alla richiesta di permesso di Costruire convenzionato (istanza prot. n. 5898 del 20/05/2015), successivamente alla stipula del presente atto.
3. Il Comune di Matelica rilascerà il Permesso di costruire per eseguire i lavori di prolungamento della strada interna di comparto (di cui al Permesso di costruire convenzionato descritto al precedente punto 2 del presente art. 6 ), fino all'intersezione con la strada comunale denominata Stradaccia, subito dopo l'approvazione della Variante parziale al PRG, di cui all'Accordo procedimentale Rep. n. 6780 del 10/01/2018, stipulato ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/90, e così come previsto negli elaborati progettuali elencati nel precedente art. 1 comma 6 del presente atto.
4. I tempi di rilascio e di validità dei Permessi di costruire sopra descritti ed eventuali successive varianti, nonché i tempi di inizio e fine lavori e le modalità per contrastare le difformità delle opere pubbliche rispetto al progetto approvato, sono quelli stabiliti dal DPR 380/01. In caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, si farà riferimento agli articoli di riferimento del medesimo DPR 380/01.
5. L'ultimazione dei lavori, relativamente alle opere pubbliche è subordinato a specifico verbale redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori e comunicato al Responsabile del Procedimento. Dalla data di detto verbale decorre il termine utile per il collaudo definitivo.
6. Il titolare del permesso di costruire, o eventuale SCIA, in qualità di committente, dovrà nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, che assumeranno gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/08.
7. Sono a carico del Soggetto attuatore l'assistenza, la sorveglianza, la contabilizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate fino alla consegna delle stesse, come pure tutte le spese di progettazione, di collaudo.
8. E' facoltà dei competenti servizi comunali, comunque denominati in ragione dell'organizzazione interna dell'ente, effettuare controlli sul lavoro e sulle opere con diritto di imporre la sospensione

immediata e la demolizione di quanto non risultasse corrispondente alla presente convenzione ed ai progetti esecutivi approvati.

9. Tutte le opere di urbanizzazione del comparto edificatorio BR in Loc. San Rocchetto ed il prolungamento stradale previsto dalla variante di cui all'Accordo procedimentale Rep. n. 6780 del 10/0/2018, complete dei sottoservizi, previste e da convenzionare con il presente atto andranno consegnate al Comune di Matelica successivamente al collaudo definitivo delle opere ed alla riconsegna delle aree su cui saranno state realizzate.
10. Il Soggetto proponente assume espressamente a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche realizzate fino alla definizione del collaudo finale.

#### **ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO EDIFICATORIO E DEL PROLUNGAMENTO STRADA DI COMPARTO**

1. Il Soggetto proponente, per quanto riguarda il permesso di costruire per l'urbanizzazione del comparto edificatorio in loc. San Rocchetto, assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi, a scomputo degli oneri concessori di urbanizzazione primaria.
2. Sarà a carico dei richiedenti il permesso di costruire per la realizzazione degli edifici sui singoli lotti edificatori del comparto il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione.
3. Relativamente alla variante parziale al prg per la previsione e realizzazione del prolungamento della strada di comparto edificatorio fino all'intersezione con la strada comunale denominata stradaccia, la realizzazione di tale prolungamento con i sottoservizi previsti in progetto sarà a totale carico della ditta proponente nel rispetto degli impegni assunti fra le parti con la stipula dell'accordo procedimentale rep. n. 6780 stipulato in data 10/01/2018 fra la ditta proponente ed il comune di matelica ed indicati al punto 6. delle premesse e al comma 6, dell'art. 1, del presente atto.

#### **ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA**

1. Per quanto attiene le opere di cui ai punti C.1, C.2, C.3, D.1, E.1, E.2, F.1, F.2, F.3 e G.1 dell'articolo 6, la Ditta Richiedente dichiara di avere già acquisito i nulla osta necessari alla loro realizzazione e di impegnarsi a rispettare le eventuali prescrizioni che le verranno imposte ed in particolare quelle già espresse nei seguenti pareri:

- Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Enel - DIS - 621868 del 10/08/2008

- Multiservizi s.p.a. - Nota prot. n. 11104 del 29/05/2014

- TELECOM ITALIA - Nota prot. n. 319664 – P del 03/06/2014

- Italgas - Nota prot. n. 08324DEF0429 del 19/11/2008

- Provincia di Macerata – Settore 7 - Ufficio Tecnico - Viabilità e Patrimonio – Nullaosta n. 51669/252 del 26/10/2017 per apertura di passo carrabile lungo la strada provinciale Septempedana - Gagliole-Matelica al km 10.196000 lato destro.

- Provincia di Macerata – Settore 7 - Ufficio Tecnico - Viabilità e Patrimonio – Nullaosta n. 51670/253 per regolarizzazione passo carrabile esistente lungo la strada provinciale Septempedana - Gagliole-Matelica al km 10.322000 lato destro.

2. Il Soggetto proponente si impegna altresì a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, prima dell'inizio dei lavori riguardanti le opere di urbanizzazione o il prolungamento della strada di comparto, la conferma o l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione.
3. Il Soggetto proponente provvede al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione.

#### **ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE**

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive della ditta proponente a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:
  - a) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
  - b) posti macchina interni ai lotti nelle misura minime di cui alle vigenti disposizioni;
  - c) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari;
  - d) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
  - e) allaccio dei contatori o delle altre apparecchiatura inerenti le utenze private.
2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.

## ART. 10 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L'importo preventivato delle opere, di cui al Permesso di costruire convenzionato, da eseguirsi a cura e spese del Soggetto proponente e dei relativi oneri accessori ammonta ad euro 357.367,00 (trecentocinquantasettemilatrecentosessantasette/00). A garanzia degli obblighi assunti per la realizzazione delle opere di cui al Permesso di Costruire Convenzionato, la Ditta Proponente presta adeguata garanzia finanziaria con fidejussione assicurativa prestata dalla Società CATTOLICA di Assicurazione, Ramo Cauzioni, Agenzia di Emissione Fabriano - 220, n. polizza 22091000121-CAU06, emessa in data 28/05/2018 per Euro 357.367,00.
2. L'importo della monetizzazione dell'area che andrebbe destinata a spazio pubblico ma che la ditta proponente non riesce a reperire né all'interno del comparto da urbanizzare né in adiacenza ad esso, della superficie di mq 386, ammonta ad € 44.158,40. L'importo andrà versato interamente entro l'approvazione della variante parziale al PRG che prevede il prolungamento della strada interna di comparto edificatorio e comunque entro e non oltre 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione del presente atto. A garanzia degli obblighi assunti per la monetizzazione la Ditta Proponente presta adeguata garanzia finanziaria con fidejussione assicurativa prestata dalla Società CATTOLICA di Assicurazione, Ramo Cauzioni, Agenzia di Emissione Fabriano - 220, n. polizza 22091000120-CAU06, emessa in data 28/05/2018 per Euro 44.158,40.
3. Si dà atto che le spese per il prolungamento della strada di comparto, quest'ultima prevista nel Permesso di Costruire convenzionato, che sarà oggetto di variante parziale al PRG, sono state garantite con polizza n. 1102127 dell'importo di 129.743,51 emessa dalla Elba Assicurazioni spa, agenzia di assicurazioni di Salvi & Salvi, con sede in Via Martiri della Libertà n. 3 - 62100 – Macerata, e prodotta in sede di stipula dell'accordo procedimentale Rep. n. 6780 del 10/01/2018
4. L'importo delle polizze fideiussorie sopra citate dovrà essere adeguato, a scadenza biennale, dell'aumento corrispondente all'applicazione degli indici ISTAT del costo della vita.
5. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta del Soggetto proponente, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
6. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso il Soggetto proponente è obbligato in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori.
7. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

## **ART. 11 – TITOLI ABITATIVI**

1. Dopo la registrazione e trascrizione della presente convenzione il Comune rilascerà al Soggetto proponente il Permesso di Costruire convenzionato, (istanza prot. n. 5898 del 20/05/2015), per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali ad esso allegati.
2. Successivamente al rilascio del Permesso di Costruire di cui al precedente punto 1. il Soggetto proponente potrà presentare domanda per ottenere il Permesso di Costruire per l'edificazione dei singoli lotti del comparto edilizio in loc. San Rocchetto in conformità ai vigenti strumenti urbanistici.
3. Il rilascio dei Permessi di Costruire per l'edificazione dei singoli lotti è subordinato al pagamento degli oneri per l'urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, di cui agli artt. 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso.
4. Subito dopo l'approvazione della variante al PRG, di cui all'accordo procedimentale Rep. n. 6780 del 10/0/2018, la Ditta Proponente può presentare domanda per ottenere il Permesso di Costruire o depositare la SCIA per il prolungamento della strada interna di comparto fino all'intersezione con la strada comunale denominata Stradaccia.

## **ART. 12 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA**

1. Qualora su parte dell'area inclusa nel comparto edificatorio BR di San Rocchetto oggetto della presente convenzione, siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo Permesso di Costruire sono reperite le aree a standard urbanistico nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del Comparto e delle relative aree a servizi pubblici.
2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio possa essere monetizzato.
3. In tal caso l'importo del conguaglio della monetizzazione è versato contemporaneamente al rilascio del permesso di costruire.
4. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree a standards urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore del Soggetto proponente, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione, sia in ragione del divieto della diminuzione degli spazi ad uso pubblico, sia in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti, in seguito alla stipula della convenzione, dalla collettività rappresentata dal Comune e dai lottizzanti diversi dal richiedente il Permesso di costruire con destinazione diversa.

## **ART. 13 - COLLAUDO DELLE OPERE**

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e di prolungamento della strada di comparto fino all'intersezione con la strada comunale denominata Stradaccia, così come ogni altro adempimento costruttivo, il Soggetto proponente presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese del Soggetto proponente che ne deve anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta.
2. Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole.
3. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto, autonomamente funzionale, a richiesta motivata del Soggetto proponente ovvero a richiesta del Comune.
4. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere.
5. Ai collaudi parziali non si applica la procedura della collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.

## **ART. 14 - CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E DI STANDARDS**

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature pubbliche (standards) o le aree su cui realizzare il prolungamento della strada di comparto, previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre i termini già previsti a tale scopo agli articoli 2 e 4 della presente convenzione, **cioè entro 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione del presente atto.**
2. Le aree a standards sono individuate nella planimetria della Tavola n. 3 – Individuazione area di intervento - Planimetria Generale con apposita legenda, allegata alla richiesta di PdC prot. n. 5898 del 20/05/2018.
3. le aree sulle quali realizzare il prolungamento della strada di comparto fino all'intersezione con la strada comunale denominata Stradaccia, sono indicate nella Tavola n. 3 allegata alla richiesta di della variante parziale al PRG, prot. n. 5897 del 20/05/2015.
4. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

## **ART. 15 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE**

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico del Soggetto proponente sino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 13 comma 2.
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 13, comma 3, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.

## **ART. 16 - SPESE**

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Soggetto proponente.

## **ART. 17 - PARERI**

1. Il Soggetto proponente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che relativamente ai lavori da realizzarsi nell'area oggetto di lottizzazione ogni intervento che comporti scavi, anche di modesta entità, dovrà essere preventivamente comunicato alla competente Soprintendenza Archeologica. Il Soggetto proponente si fa carico di trasferire tale obbligo anche ad eventuali acquirenti.

## **ART. 18 - RIFERIMENTI**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa esplicito richiamo alle norme di legge e regolamenti in materia ed in particolare al Regolamento Edilizio comunale, alla legge urbanistica 17/8/1942 n. 1150 modificata ed integrata dalla legge 6/8/1967 n. 765 e successive variazioni ed integrazioni al D.P.R. n. 380/01 ed alla Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992, Legge n. 241/90

## **ART. 19 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI**

1. Il Soggetto proponente rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. Il Soggetto proponente autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale.

Io Segretario Comunale come richiesto ho redatto il presente atto che ho letto insieme agli allegati ai componenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato completamente conforme alle loro volontà e pertanto l'approvano.

Consta quest'atto di n. 6 fogli di carta da me dattiloscritti in 24 facciate.

Il Comune di Matelica

Il Soggetto proponente

Il Segretario Comunale